SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
ROMA
IL DIRETTORE GENERALE

Roma, 16 gennaio 2012

Prot. n. 568/12

A tutti gli Associati percettori dell'assegno di professionalità

e, p.c. Al Direttore del Fondo di Solidarietà per gli Associati

Al Direttore della Divisione Autori ed Editori

Al Direttore della Divisione Affari Generali

LORO SEDI

Oggetto: Nuovo Regolamento Fondo di Solidarietà.

Il Commissario Straordinario ha adottato il nuovo regolamento del Fondo di Solidarietà S.I.A.E., pubblicato sul sito www.siae.it, al fine di conciliare la duplice esigenza di garantire il costante equilibrio del Fondo di Solidarietà, senza peraltro gravare ulteriormente sugli associati SIAE, e di aumentare per quanto possibile le prestazioni di natura effettivamente solidaristica a carico dello stesso.

La determinazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che da vari anni si sta reiterando, sebbene in via transitoria, una disciplina annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 1992.

Come noto, infatti, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del n. 97/1992, lo Statuto della SIAE veniva modificato con dd.P.R. 7 novembre 1994 n. 671 e 19 maggio 1995 n. 223, e, con specifico riguardo al Fondo di Solidarietà, veniva recepito il principio per il quale le prestazioni solidaristiche del Fondo dovessero essere rivolte non più solo ai Soci, ma anche degli iscritti ordinari.

Pertanto, con successiva deliberazione commissariale n. 158/1994 veniva approvato un nuovo Regolamento del "Fondo di Solidarietà tra Soci ed Iscritti SIAE" che introduceva una disciplina transitoria ed una diversa catena decisionale ["*le determinazioni concernenti la tipologia, l'entità e la destinazione a soci e ad iscritti delle prestazioni di solidarietà, sono assunte dall'Assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del Consiglio di amministrazione della SIAE sentiti i Sottocomitati tecnici*" (art. 2); che, in via provvisoria e in attesa delle determinazioni rimesse ai nuovi organi della Società, "*la tipologia, l'entità e la destinazione a Soci ed iscritti delle prestazioni di solidarietà [dovessero essere] decise dall'Assemblea delle commissioni di sezione, su proposta del Consiglio di amministrazione, sentiti i Sottocomitati tecnici del Fondo*" (art. 7)].

Veniva statuito, altresì, nella medesima delibera che le disposizioni del "Fondo di Solidarietà fra Soci" (e cioè il vecchio Fondo istituito con regolamento del 1991) restassero in vigore "*in quanto compatibili*" (art. 8) e che l'Assemblea delle commissioni di sezione avrebbe dovuto provvedere a "*far confluire in un unico testo normativo*" le disposizioni di cui al Regolamento del nuovo "Fondo tra Soci ed Iscritti" e quelle del *vecchio* Fondo tra soli Soci (art. 9).

DIREZIONE GENERALE - 00144 ROMA VIALE DELLA LETTERATURA, 30 (EUR)

Con le ulteriori deliberazioni commissariali nn. 16 e 17 del 16 gennaio 1995, veniva disciplinata la gestione provvisoria del "*cessato Fondo di Solidarietà Soci in pendenza del difetto di operatività del nuovo Fondo previsto dall'art. 60 dello Statuto e regolamentato con propria delibera n. 158 del 21.12.1995*".

Successivamente, con la deliberazione commissariale n. 55/1995: (i) si prevedeva che le prestazioni già previste come a carico del Fondo di Solidarietà fra Soci fossero poste a carico del nuovo Fondo di Solidarietà fra Soci ed Iscritti; (ii) si prevedeva altresì che l'assegno di professionalità spettasse anche "*ai soci autori e loro congiunti superstiti che successivamente alla delibera n. 158 del 21.12.1994 ne abbiano maturato, o via via ne maturino, i requisiti a norma degli artt. 7, 8, 11 del Regolamento del Fondo di Solidarietà fra i Soci della SIAE*"; (iii) si rimetteva nuovamente all'Assemblea il compito di redigere una normativa unitaria del Fondo di Solidarietà; (iv) si stabiliva che *"le norme di cui alla presente delibera conservano transitoria efficacia fino a diversa determinazione, anche dopo la fine della gestione commissariale"*.

Gli organi della SIAE, a seguito dei provvedimenti commissariali del 1994 e 1995, avrebbero dovuto adottare le deliberazioni necessarie sia a determinare la tipologia ed entità delle prestazioni solidaristiche sia ancora a disciplinare in unico contesto la stratificata regolamentazione del Fondo di Solidarietà provvisoriamente vigente. Tali deliberazioni, però, non risultano essere mai state adottate, sicché la distinzione cassata dal Consiglio di Stato tra iscritti e soci ha continuato ad operare

Negli anni successivi, con decreti interministeriali dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del Tesoro e delle Finanze del 4 giugno 2001 e 3 dicembre 2002 lo Statuto della Società è stato ulteriormente modificato nel senso di prevedere un nuovo art. 20 (a mente del quale "[1] *La Società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo Fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni del Fondo.* [2] *Un apposito regolamento determina criteri e modalità per la concessione delle prestazioni agli associati ordinari. Il regolamento è comunicato all'Autorità di vigilanza.* [3] *La Società gestisce il Fondo di cui al comma 1 per conto degli associati ordinari*") e una nuova norma transitoria (contenuta nell'art. 23, a ai sensi della quale "*Fino ad approvazione dell'apposito regolamento previsto dall'art. 20, il Fondo di Solidarietà continuerà ad operare in base alla previgente disciplina*").

Il testo attualmente vigente è stato adottato nel 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre. Detto testo: (i) non contiene alcuna distinzione tra soci ed iscritti, riferendosi esclusivamente alla generale categoria degli associati; (ii) il cui art. 20 si esprime nel senso che "*le attività solidaristiche a favore degli associati sono effettuate attraverso un Fondo costituito dalla Società e dalla stessa gestito per conto degli associati, il cui funzionamento, nonché i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinati con apposito regolamento da trasmettere alle Autorità di vigilanza, ovvero costituendo per le suddette finalità una Fondazione con distinta personalità giuridica di cui al successivo articolo 20 bis*"; e (iii) il cui art. 23 ripropone, con lieve variazione, la norma transitoria già introdotta nel 2002 ("*Fino alla adozione di nuove deliberazioni in materia di attività solidaristiche a favore degli autori (...), il Fondo di Solidarietà continuerà ad operare in base alla previgente disciplina*").

La situazione attuale, disciplinata dal quadro normativo sopra descritto, prevede tre tipologie di prestazioni erogate a valere sul Fondo di Solidarietà: l'assegno di

DIREZIONE GENERALE - 00144 ROMA VIALE DELLA LETTERATURA, 30 (EUR)

professionalità, le polizze assicurative indennitarie e il contributo periodico agli associati autori anziani in stato di sostanziale indigenza.

Alla data del 31 dicembre 2010 l'assegno di professionalità risulta erogato in favore di n. 1.085 beneficiari (diretti o di reversibilità).

Peraltro, la popolazione dei beneficiari è stata in passato individuata sulla scorta della interpretazione del combinato disposto delle norme a suo tempo previste: (i) dal Regolamento del Fondo di Solidarietà fra Soci del 1991; (ii) dal Regolamento del Fondo di Solidarietà fra Soci ed iscritti del 1994; e (iii) dall'art. 23 dello Statuto della SIAE secondo il quale "*fino alla adozione di nuove deliberazioni in materia di attività solidaristiche a favore degli autori (...), il Fondo di Solidarietà continuerà ad operare secondo la previgente disciplina*".

Risulta di tutta evidenza come una simile interpretazione sia suscettibile di potenziale revisione e in ogni caso, in prospettiva, l'abbandono, peraltro inevitabile, di una disciplina originariamente dichiarata come transitoria ma poi protrattasi nel tempo, pone il problema di un incremento anche indefinito della popolazione dei beneficiari.

Nel caso di ampliamento della popolazione dei beneficiari dell'assegno di professionalità (e al riguardo si ricorda incidentalmente che la SIAE ha oggi oltre 106 mila associati) il patrimonio del Fondo risulterebbe assorbito in pochi anni, con il conseguente raggiungimento di uno stato di deficit strutturale non più recuperabile e, conseguentemente, si andrebbe incontro ad un dissesto della stessa SIAE. All'insostenibilità finanziaria del mantenimento di una previsione dell'assegno di solidarietà si aggiunge un ulteriore aspetto che conduce – sia pure sotto diverso profilo – ad un'identica conclusione circa la necessaria revisione della materia e cioè che, mentre il Fondo di Solidarietà ha avuto origine nel 1949 come vera e propria "Cassa di Previdenza" e si è successivamente evoluto in un quadro normativo che, peraltro (sempre in origine), ammetteva la libera costituzione di forme di "assistenza privata" di tipo anche previdenziale, oggi all'esito della sistemazione organica della disciplina previdenziale, recata dal d. lgs. 21 aprile 1993, n.124, si è invece posto il divieto di prestazioni previdenziali diverse da quelle espressamente disciplinate (nell'autorizzazione all'esercizio) appunto dalla legge.

Il comparto è oggi regolato dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, secondo il quale l'esercizio dell'attività previdenziale (e cioè l'erogazione di prestazioni previdenziali) è vietata se non autorizzata dalla Covip-Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

In prospettiva, appare quantomeno opinabile mantenere la previsione e l'erogazione di prestazioni a carico del Fondo di più ove destinate a una popolazione non più chiusa e non più riconducibile a quella individuata dal Regolamento del Fondo di Solidarietà tra Soci del 1991 (Regolamento, peraltro, non più ulteriormente conservabile all'esito della decisione del Consiglio di Stato n. 97/1992), dal momento che tali prestazioni potrebbero essere considerate di tipo "quasi-previdenziale".

I rischi sopra enunciati, in uno con il contenuto esatto dello Statuto SIAE, hanno già condotto le Autorità di vigilanza ad esprimersi nel senso della negazione della possibilità di prosecuzione nella previsione dell'assegno di solidarietà.

Infatti, con pareri del 29 aprile 2010 del MIBAC e del 2 novembre 2010 del MEF, le Autorità di vigilanza – a proposito della possibile costituzione di una Fondazione, ai sensi dell'art. 20-*bis* del vigente Statuto SIAE, cui esternalizzare il Fondo di Solidarietà – hanno avuto modo di segnalare come "*dovrebbe essere chiaro*

che sono esclusi interventi di natura previdenziale". Le medesime Autorità di vigilanza hanno altresì precisato che la "*predisposizione di coperture assicurative personali a fini sanitari e/o assistenziali, l'attribuzione di assegni di professionalità ed il conferimento di riconoscimenti professionali*" rappresentano "*funzioni [che] appaiono avulse rispetto a quanto previsto dagli articoli 20 e 20 bis dello Statuto SIAE nei quali si fa richiamo alla promozione di forme di solidarietà*".

Da tutto quanto sopra rappresentato, si sono tratte le seguenti conclusioni:

- l'assegno di professionalità oggi erogato dal Fondo di Solidarietà deve ritenersi, in prospettiva, finanziariamente insostenibile per il Fondo stesso, pena il probabile futuro dissesto del Fondo e della SIAE nel suo complesso;
- l'assegno di professionalità deve, comunque, ritenersi passibile di una futura incompatibilità con la disciplina dettata in materia previdenziale e, in ogni caso, risulta già oggetto di richiesta di cessazione a opera delle Autorità di vigilanza e, quindi, l'assegno di solidarietà come tale non risulta ulteriormente conservabile;
- anche le polizze assicurative indennitarie risultano oggetto di richiesta di cessazione ad opera delle Autorità di vigilanza, in quanto considerate "avulse" dalle attività di solidarietà previste dall'attuale statuto della SIAE.

Il Commissario Straordinario, con il parere favorevole dei Sub Commissari, ha, pertanto, ritenuto di intervenire con una profonda revisione delle attuali prestazioni del Fondo di Solidarietà, in considerazione della natura statutaria delle relative prescrizioni, cessando la corresponsione dell'assegno di professionalità e la stipula delle polizze assicurative e concentrandosi sul rafforzamento di quelle prestazioni che risultino avere carattere realmente solidaristico e assistenziale, quale, ad esempio, la prestazione denominata "contributo periodico agli associati autori anziani in stato di sostanziale indigenza" che va agganciata a criteri e requisiti di accesso ed erogazione per quanto possibile obiettivi.

Conseguentemente, una volta inciso sulle previsioni relative alle prestazioni attualmente erogate dal Fondo di Solidarietà, non vi è ragione per mantenere a carico degli associati SIAE i contributi oggi previsti dallo Statuto.

Pertanto, anche nelle more dell'approvazione delle modifiche statuarie da parte delle autorità di vigilanza, dal 1° gennaio 2012 gli Uffici tracceranno tutti i prelievi che dovessero essere effettuati ai fini dell'art. 20, secondo comma, dello Statuto attualmente vigente, tenendo evidenza con esattezza di periodo, entità e soggetto a carico del quale è effettuata la trattenuta.

Tali prelievi a fini di solidarietà confluiranno su un conto corrente in funzione della successiva restituzione, insieme agli interessi legali eventualmente maturati, agli aventi diritto.

Inoltre, dal 1° gennaio 2012 non sono più effettuate le tradizionali prestazioni a carico del Fondo di Solidarietà: né la corresponsione dell'assegno di professionalità, né la copertura assicurativa.

Distinti saluti

(Gaetano Blandini)

DIREZIONE GENERALE - 00144 ROMA VIALE DELLA LETTERATURA, 30 (EUR)